

Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6984 del 15/03/2024 (Rv. 670637-01)

Protezione sussidiaria - Atti di violenza domestica non contrastati dalle autorità statali - Rilevanza.

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6984 del 15/03/2024 (Rv. 670637-01)